



## **TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE**

Il Tribunale composto dai Magistrati:

Dott. A. FIORILLO

Presidente

Dott. L. DEGL'INNOCENTI

Giudice relatore

Dott. S. CAPUTO

Esperto

Dott. P. BORELLA

Esperto

a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 9 febbraio 2016 nel procedimento di sorveglianza instaurato nei confronti di:

**XXXXXX XXXXXX** nato a XXXXX il XXXXX, attualmente sottoposto alla misura di sicurezza in via provvisoria del ricovero in casa di cura e custodia presso l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (FI);

udita la relazione del Giudice designato, esaminati gli atti e sentite le conclusioni delle parti;

*osserva*

Il XXXXX ha proposto reclamo ex art. 35-bis ord. penit. assumendo che l'esecuzione della misura di sicurezza disposta nei suoi confronti sta avvenendo in violazione di legge in quanto effettuata all'interno dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino (FI) anziché in apposita R.E.M.S. (acronimo di residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive) come disposto dall'art. 3-ter del D.L. 22.12.2011 n. 211, convertito con modificazioni nella L. 17.02.2012 n. 9 e modificato dal D.L. 31.03.2014 n. 52, convertito nella L. 30.5.2014 n. 81.

Con ordinanza emessa in data 21.10.2015 il Magistrato di Sorveglianza di Firenze, ritenute la sussistenza e l'attualità del lamentato pregiudizio nonché la responsabilità da parte dell'Amministrazione Regione Toscana, ha accolto il predetto reclamo ed ha conseguentemente ordinato alla Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, di porre rimedio al predetto pregiudizio adottando i necessari provvedimenti entro l'assegnato termine di mesi 3, decorrente dalla notifica del provvedimento.

La Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, ha proposto tempestivo reclamo avverso la menzionata ordinanza deducendo:

a) la irregolarità (*rectius* nullità), ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza celebrata innanzi al Magistrato di Sorveglianza in quanto effettuata, nei confronti della Regione Toscana, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) istituzionale dell'Ente;

b) l'insussistenza di responsabilità da parte della Regione Toscana avendo l'Ente adottato ogni possibile provvedimento di propria competenza.

Quanto all'eccezione di cui al punto a), occorre, innanzitutto, osservare che nel caso di specie la notifica dell'avviso dell'udienza fissata ex art. 35-bis ord. penit. è stata ritualmente effettuata e tempestivamente ricevuta presso l'indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Toscana ai sensi del combinato disposto degli artt. 16, comma 4, D.L. 18.10.2012 n. 179 (convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012 n. 221) e 149 c.p.p..

A questo riguardo deve, invero, essere evidenziato come:

- il citato art. 16 comma 4 del D.L. 179/2012 preveda che *“Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a*

*norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria”;*

- l'art. 1, comma 19, n. 1 punto a) n. 1 della L. 24.12.2012 n. 228 (c.d. “legge di stabilità” 2013) abbia introdotto, nel comma 9 del citato art. 16 del D.L. 179/2012, la lett. c-bis) che individua il termine iniziale, per le notificazioni telematiche a persona diversa dall'imputato (a norma degli artt. 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del c.p.p.), nei procedimenti innanzi ai Tribunali ed alla Corti di Appello, nella data “fissa” del 15 dicembre 2014;

- l'art. 16 comma 9 lett. d) del D.L. 179/2012 preveda che, per quanto attiene agli Uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti di Appello, le disposizioni in tema di notificazioni telematiche acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dei decreti attuativi di cui al comma 10.

Con specifico riferimento ai menzionati decreti attuativi deve essere evidenziato che gli stessi non sono, per espressa previsione, atti a contenuto normativo ma hanno natura dichiarativa e funzione ricognitiva nonché accertativa (cfr., in termini, Cass., SS.UU., 26.6.2015, n. 32243, Nedzvetskyi).

Ancora, occorre rilevare come non vi sia <<ragione di ritenere che “tra i mezzi tecnici idonei” non possono essere ricompresi gli strumenti atti alla trasmissione telematica, se essi siano in grado di fornire prova della trasmissione stessa e della avvenuta ricezione, garanzie che il sistema della P.E.C. è certo in grado di assicurare>> aggiungendo che <<la giurisprudenza della Corte di cassazione non ha mai dubitato che, ad esempio, espressioni ben più ampie che caratterizzano talune “norme aperte” (anche norme incriminative) possano essere lette nel senso di includere nella previsione del legislatore gli strumenti telematici, anche se non espressamente indicati dalla *littera legis*>> (così letteralmente Cass., SS.UU., 26.6.2015, n. 32243, Nedzvetskyi, cit.).

Da quanto esposto discende che nei casi previsti dall'art. 149 c.p.p. è certamente consentito agli Uffici giudiziari diversi dai Tribunali e dalle Corti di Appello notificare atti a persone diverse dall'imputato, anziché con il mezzo del telefono e del telegrafo, via P.E.C. a prescindere dall'emanazione dei ricordati decreti attuativi previsti dall'art. 16 commi 9 lett. d) e 10 D.L. 179/2012.

Per completezza, deve essere aggiunto come la Circolare 11.12.2014 del Ministero della Giustizia, citata dalla Regione Toscana, si limiti ad affermare che, in attesa della emanazione dei menzionati decreti attuativi, il sistema delle notifiche telematiche non trovi applicazione obbligatoria per gli Uffici di Sorveglianza.

Quanto ai presupposti che legittimano il ricorso alla notificazione ex art. 149 c.p.p., deve essere rilevato come tale norma non richieda, diversamente dall'ipotesi contemplata dal successivo art. 150 c.p.p., l'emanazione, da parte del Giudice, di un decreto motivato in calce all'atto da notificare, circostanza che potrebbe assumere rilievo - diversamente dal caso di specie ove il reclamante ammette in modo espresso di avere ricevuto l'atto sul proprio indirizzo di posta elettronica certificata - soltanto allorché manchi la prova della ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario o sia stata comunque dedotta la sua mancata ricezione (cfr., in termini, con riferimento all'ipotesi contemplata dall'art. 148 co. 2-bis c.p.p. ove per procedere alla notificazione con mezzi tecnici idonei è parimenti richiesta una generica disposizione dell'Autorità Giudiziaria, Cass., Sez. Fer., 14.9.2010, n. 34028, Ferrera; Cass., III, 28.1.2010, n. 6395, Zahir e Cass., IV, 21.3.2007, n. 24842, Lo Bocchiaro).

In ordine al requisito dell'urgenza, lo stesso è stato, con tutta evidenza, valutato e ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze in relazione all'oggetto del reclamo e cioè la lamentata illegittimità delle attuali modalità di esecuzione della misura di sicurezza disposta nei riguardi dell'interessato.

Per concludere, deve essere evidenziato come nella fattispecie non ricorra alcuna delle ipotesi di nullità della notificazione tassativamente previste dall'art. 171 c.p.p. e come debba, inoltre, essere esclusa la lamentata nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. posto che, secondo quanto già ricordato, l'atto notificato è tempestivamente giunto a conoscenza del destinatario.

Venendo al merito, deve essere rilevato come nella seduta della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenutasi in data 26.2.2015, sia stato sancito l'accordo concernente le disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 1.10.2012, emanato in applicazione dell'art. 3 *ter*, comma 2, del D.L. 22.12.2011 n. 211, convertito con modificazioni nella L. 17.02.2012, n. 9 e modificato dal D.L. 31.03.2014 n. 52, convertito nella L. 30.05.2014, n. 81.

Ciò ricordato, deve essere aggiunto come l'art. 1 del predetto Accordo preveda:

- al comma 3 che le assegnazioni ed i trasferimenti alle R.E.M.S. degli internati ricoverati presso gli O.P.G. sono eseguite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria attenendosi al principio della territorialità come espressamente previsto dall'art. 3-ter comma 3 lett. c) del più volte citato D.L. 22.12.2011 n. 211;

- al comma 4 che la territorialità si fonda sulla residenza accertata dell'internato.

Nella fattispecie il XXXXX risulta risiedere in Toscana ed esattamente a Siena, via Siena n. 3.

Da quanto esposto discende come risulti la legittimazione passiva, nel presente giudizio, della Regione Toscana.

Tutto ciò premesso, il Collegio condivide la valutazione del Magistrato di Sorveglianza di Firenze giusta la quale <<la normativa primaria oggi vigente dispone che l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sia operata **esclusivamente** mediante il ricovero in R.E.M.S.. Pertanto la permanenza in O.P.G. - intesa come struttura - pone problemi di verifica circa la legalità o no della situazione di fatto in capo ai reclamanti, sottoposti ad internamento già prima dell'entrata in vigore della L. 81/04 (che ha fissato al 31.3.2015 la chiusura degli O.P.G.) ma non ancora trasferiti presso alcuna R.E.M.S.. Per quanto sopra, il reclamante ha pieno diritto al trasferimento presso una R.E.M.S., siccome unica legittima modalità esecutiva della misura di sicurezza (art. 3-ter D.L. 211/11 convertito in L. 9/2012) cui, va ribadito, continua ad essere sottoposto. Diversa tipologia di ricovero, come quella attuale, pertanto, è violativa della legge di riferimento, quindi, dei "modi" di cui all'art. 13 Cost., nei termini indicati>> (così, letteralmente, Ufficio di Sorveglianza di Firenze 21.10.2015; nello stesso senso cfr. anche Ufficio di Sorveglianza di Messina 8.1.2016 ed Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia 18.11.2015).

Ne discende, pertanto, che, a decorrere dal 1.4.2015, le misure di sicurezza detentive devono essere eseguite esclusivamente all'interno delle R.E.M.S. e cioè all'interno di strutture sanitarie, la cui edificazione e gestione è di competenza regionale, che devono presentare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal citato D.M. 1.10.2012.

A quest'ultimo riguardo deve essere evidenziato come il Magistrato di Sorveglianza di Firenze abbia efficacemente osservato che, secondo quanto riferito dalla Direzione dell'Istituto, l'O.P.G. di Montelupo Fiorentino, non risponde a detti requisiti.

La permanenza del XXXXX all'interno del menzionato O.P.G. determina, di conseguenza, una palese violazione del diritto del medesimo ad essere inserito in una R.E.M.S. per essere ivi sottoposto ad uno specifico e personalizzato programma terapeutico consequenziale alle patologie psichiatriche diagnosticategli e comportanti la sua attuale pericolosità sociale.

Né, ad avviso del Collegio, il ritardo da parte della Regione Toscana nell'adempimento del preciso obbligo di legge di prendere in carico i propri residenti internati in via definitiva o provvisoria presso l'O.P.G. di Montelupo Fiorentino nonché di garantire il loro trasferimento in una R.E.M.S. può trovare giustificazione in relazione a problematiche di ordine economico, strutturale e/o organizzativo.

Analogamente non consentono di escludere la responsabilità dell'ente regionale gli interventi dallo stesso realizzati e riportati nell'atto di reclamo, interventi ai quali è seguita l'apertura, in data 3.12.2015, della R.E.M.S. di Volterra (PI) destinata, al momento, ad accogliere un numero limitato di internati fino a raggiungere, al momento dell'ultimazione del programma, una capienza di 62 posti.

In proposito deve essere ricordato come nell'impugnata ordinanza il Magistrato di Sorveglianza di Firenze abbia evidenziato che in data 14.7.2015 è stato emanato il Decreto Ministeriale - Dicastero della salute - avente ad oggetto "la revoca e riassegnazione alla Regione Toscana delle risorse ripartite dal decreto 28.12.2012, in materia di realizzazione di strutture extraospedaliere per il superamento degli ospedali giudiziari".

In detto decreto si legge, invero, come sin dal 6.5.2013 la Regione Toscana aveva sottoscritto un accordo con la Regione Umbria finalizzato alla realizzazione di una struttura ove ospitare anche gli internati provenienti da tale ultima Regione, con conseguente dovere di riassegnazione alla Regione Toscana dei fondi altrimenti destinati a quella umbra.

Ancora, va osservato che in data 21.10.2015 il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia, nella persona del Sottosegretario di Stato delegato, diffidato la Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore, a garantire, entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la presa in carico dei propri residenti internati negli ex ospedali giudiziari psichiatrici e di quelli raggiunti da misura di sicurezza provvisoria.

Giova aggiungere come nella diffida sia evidenziato che la Regione Toscana risulta inadempiente "sia per la mancata realizzazione del programma di rimodulazione dei posti letto definitivi, che prevede nella struttura di Volterra (PI) l'attivazione di 40 posti letto, sia per la mancata realizzazione della struttura provvisoria sempre a Volterra per un totale di 22 posti letto".

Il reclamo proposto dalla Regione Toscana deve, pertanto, essere rigettato non potendo, per tutti i motivi esposti, essere accolta neanche l'istanza, presentata dall'Ente in via subordinata, di modificare l'impugnata ordinanza concedendo un termine congruo per adempiere alle relative statuizioni stessa essendo quello

assegnato dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze asseritamente incompatibile con la deliberazione regionale n. 666 del 25.5.2015, approvata dal Ministero della Salute con decreto 14.7.2015.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 127, 667 e 678 c.p.p., 35-bis ord. penit., sentito il Procuratore Generale, così provvede

**RIGETTA**

il reclamo proposto dalla Regione Toscana, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, avverso l'ordinanza emessa in data 21.10.2015 dal Magistrato di Sorveglianza di Firenze e con la quale è stato accolto il reclamo giurisdizionale presentato ai sensi dell'art. 35-bis ord. penit. da **XXXXX Pasquale**.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Firenze, il 9.2.2016

Il Presidente  
(Dott.ssa Antonietta FIORILLO)

Il Giudice estensore  
(Dott. Leonardo DEGL'INNOCENTI)

il Cancelliere

depositato il \_\_\_\_\_